

**REGOLAMENTO (CE) N. 2529/95 DELLA COMMISSIONE**

del 27 ottobre 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1838/95 <sup>(4)</sup> prevede, all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma che il versamento dell'anticipo dell'aiuto al trasformatore avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; che difficoltà amministrative incontrate da alcuni Stati membri rendono problematico il rispetto di tale termine; che è opportuno pertanto prevedere la possibilità di prolungarlo, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Qualora per ragioni di controllo debitamente giustificate non possa essere rispettato il suddetto termine, a richiesta di uno Stato membro esso può essere portato a 45 giorni, previo accordo della Commissione ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.<sup>(3)</sup> GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 2.